



Roberto Baldassarri
Notaio

Repertorio n. 63.813

Raccolta n. 42.623

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA
"SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO
TRA GLI OPERAI DI MONTEPESCALI"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre (2023) e questo giorno ventitre (23) del mese di ottobre, in Grosseto, frazione Montepescali, via Matteo di Giovanni n. 26, alle ore 19,05.

A richiesta della **"SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO TRA GLI OPERAI DI MONTEPESCALI"** con sede in Grosseto, frazione Montepescali, via Matteo di Giovanni n. 26, codice fiscale 92055410531, avanti a me dottor Roberto Baldassarri Notaio in Grosseto, iscritto presso il Collegio Notarile della stessa Città, è presente GALLESI MASSIMO nato a Novi di Modena il 14 giugno 1958, domiciliato per la carica ove sopra, nella sua qualità di Presidente della società stessa.

Il comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, dichiara essere riunita in questo luogo ed ora, in seconda convocazione, l'assemblea dei soci della società e mi richiede di assistervi redigendone il relativo verbale.

Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue:

- assume la presidenza dell'assemblea, per concorde designazione dei presenti ed in virtù di statuto, il comparente medesimo il quale constatata:
- la regolarità delle formalità di convocazione;
- la presenza, sia in proprio che per delega, di n. 59 (cinquantanove) soci su un totale di n. 126 (centoventisei) aventi diritto al voto, così come risulta dal foglio presenze da conservare agli atti della associazione;
- la presenza dell'Organo Amministrativo nelle persone di Claudio Aniello Pisapia (Vice Presidente), Fabiana Paladini (Consigliere), Gianluca Franci (Consigliere), Gabriele Francardi (Consigliere), Massimiliano Cesa (Consigliere), Vinicio Mannucci (Consigliere), oltre se medesimo (Presidente);

D I C H I A R A

l'assemblea validamente costituita ed atta per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione nuovo Statuto e Regolamento
2. Iscrizione al R.U.N.T.S.

Aperta l'assemblea, il Presidente espone i motivi che hanno indotto alla formulazione del predetto Ordine del Giorno, riguardante le modifiche dello statuto, al fine di adeguarlo alle novità legislative introdotte dal D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

In particolare fa presente che:

- già presente nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del dicembre 1885, la **"SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO**

REGISTRATO
a GROSSETO
in data 2 novembre 2023
al n. 7.769 serie 1T

TRA GLI OPERAI DI MONTEPESCALI" fu costituita il 1° febbraio 1884, come attesta la targa e i documenti rinvenuti nella sede della medesima Società ed è una società disciplinata dalla legge speciale 15 aprile 1886, n. 3818 e successive modificazioni e integrazioni;

- la stessa "SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO DI MONTEPESCALI", ad oggi, non è iscritta ad alcun registro;

- gli articoli 42-44 del D.Lgs. 117/2017 disciplinano in particolare le società di mutuo soccorso, le quali costituiscono forma tipica di Ente del Terzo settore (ETS) e accedono ad un'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) ex art. 46, co. 1, lett. f CTS ed art. 3, co. 1, lett. f D.M. 106/2020;

- ricorrendone i presupposti, la SOMS acquisisce personalità giuridica quale società di Mutuo Soccorso mediante le modalità previste dalla legge e precisamente mediante l'iscrizione al RUNTS;

- al fine della suddetta iscrizione si rende necessario, pertanto, aggiornare lo statuto della "SOCIETÀ OPERARIA DI MUTUO SOCCORSO TRA GLI OPERAI DI MONTEPESCALI" con le previsioni di cui al D.Lgs. 117/2017, il tutto nella nuova versione già messa a disposizione di tutti i soci.

L'assemblea, dopo breve discussione, con il sistema della prova e controprova per alzata di mano dei presenti con il voto favorevole di tutti i presenti

DELIBERA

1) di approvare il testo rielaborato dello statuto della società composto di 28 (ventotto) articoli, che si allega al presente atto sotto la lettera "A", con la precisazione che a seguito di quanto sopra la società assume la seguente denominazione "SOCIETÀ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO TRA GLI OPERAI DI MONTEPESCALI - ENTE DEL TERZO SETTORE" o più brevemente "Società di Mutuo Soccorso di Montepescali - E.T.S.";

2) di approvare il regolamento che, composto di 12 (dodici) articoli, si allega al presente atto sotto la lettera "B";

3) di delegare all'organo amministrativo l'adempimento delle pratiche e formalità occorrenti per la legale validità delle sopra adottate deliberazioni, anche attraverso successivi atti integrativi che dovessero essere richiesti per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

A questo punto, nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara esaurita la trattazione degli argomenti all'Ordine del giorno essendo le ore 19,30.

La Parte:

- dichiara di aver preso visione dell'Informativa redatta ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e articolo 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR e di averne ricevuto copia, consentendo al trattamento dei dati personali forniti ed alla loro comunicazione e diffusione

per le finalità ed entro i limiti indicati nell'Informativa stessa;

- mi autorizza a rilasciare copie del presente atto a favore di chiunque ne faccia richiesta;
- mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Richiesto

io Notaio ho ricevuto questo atto scritto da persona di mia fiducia e in parte di mia mano in sei pagine di due fogli e da me letto al comparente in assemblea il quale su mia domanda lo approva alle ore 19,35

F.TO: MASSIMO GALLES

F.TO: ROBERTO BALDASSARRI NOTAIO

STATUTO

SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCOR-

SO

TRA GLI OPERAI DI MONTEPESCALI

Art. 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

Già presente nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del dicembre 1885, la SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO TRA GLI OPERAI DI MONTEPESCALI fu costituita il 1° febbraio 1884, come attesta la targa apposta nella sede della medesima Società e da alcune copie di documenti rinvenuti.

La Società più brevemente denominata “Società di Mutuo Soccorso di Montepescali”, è una società di Mutuo Soccorso disciplinata dalla legge speciale 15 aprile 1886, n. 3818, e successive modificazioni e integrazioni, ai sensi e per gli effetti degli articoli 42, 43 e 44 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni. L'integrazione automatica della denominazione sociale con la locuzione “Ente del Terzo Settore” o l'acronimo ETS avrà luogo alla data di iscrizione nel Registro del Terzo settore.

La società acquisisce personalità giuridica quale società di Mutuo Soccorso ai sensi della legge 15 aprile 1886 n. 3818 e successive modificazioni e integrazioni o mediante altra modalità previste dalla legge qualora ricorrano i requisiti di cui all'art 44 comma 2 del d.lgs 117/2017 e successive modificazioni.

La Società Operaia di Mutuo Soccorso tra gli Operai di Montepescali viene anche indicata per brevità con l'acronimo SOMS. La denominazione e l'acronimo SOMS potranno essere riprodotti senza vincoli di rappresentazione grafica, con o senza punti di interpunzione.

Art. 2 – SEDE

La SOMS ha sede legale in Grosseto - Frazione Montepescali in via Matteo di Giovanni 26.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo nel Comune di Grosseto - Frazione di Montepescali con semplice decisione del Consiglio di amministrazione che è abilitato alle conseguenti dichiarazioni ai pubblici Uffici di competenza; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede dal comune di Grosseto – Frazione Montepescali a comune diverso.

Con delibera degli organi competenti, anche in relazione agli scopi che si prefigge di raggiungere, possono essere istituite sedi secondarie, uffici, comitati nonché altri organismi rappresentativi, anche al di fuori del Comune dove ha sede la SOMS.

Art. 3 – DURATA

La sua durata è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata ai sensi di legge.

Art. 4 – NATURA – SCOPI – OGGETTO

La SOMS ha per scopo la solidarietà di mutuo soccorso in tutte le forme e modalità consentite dalla legge e dal presente Statuto e nel rispetto dei principi della mutualità, dello sviluppo della personalità umana e della tutela sociale per i diritti e per l'organizzazione dell'auto-aiuto tra i cittadini. La SOMS si propone, in coerenza con gli articoli 1, 2 e 3 della legge 3818/1886 e successive modificazioni e integrazioni di:

- a) diffondere, anche attraverso iniziative sociali e culturali e altre azioni idonee, il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra i Soci nonché fra questi ultimi ed altri cittadini;
- b) svolgere attività di assistenza sanitaria integrativa rivolta ai Soci che aderiscono singolarmente e volontariamente alla SOMS, oppure collettivamente in conformità a contratti di lavoro, di accordo e regolamento aziendale, come previsto dalle leggi vigenti, anche potendo stipulare a tal fine accordi, convenzioni e polizze con imprese autorizzate ai sensi di legge;
- c) erogare prestazioni di assistenza sanitaria e socio sanitaria, sia in forma indiretta mediante sussidi e rimborsi che in forma diretta, anche stipulando convenzioni con presidi e strutture sanitarie, sia pubbliche che private, nonché potendo partecipare alla gestione di presidi e strutture sanitarie ed assistenziali in coerenza con le disposizioni di legge;
- d) erogare sussidi economici e servizi di assistenza ai soci in condizioni di disagio economico a seguito di perdita di fonti reddituali personali e familiari;
- e) erogare agli associati assistenze economiche in caso di vecchiaia, infortunio, invalidità e malattia;
- f) erogare sussidi economici alle famiglie dei soci defunti;
- g) svolgere attività di carattere educativo e culturale con finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici;
- h) svolgere tutte le attività di interesse generale e le iniziative previste per gli Enti del Terzo Settore dal d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, in quanto compatibili con la legge 3818/1886 e successive modificazioni e integrazioni
- i) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, tutte le iniziative atte ad elevare il benessere sociale, culturale e fisico dei soci e dei loro familiari;
- j) svolgere anche altre attività secondarie e strumentali nei limiti e con le modalità previste dal d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni e i relativi decreti attuativi e comunque ai sensi della normativa vigente.

In particolare sarà possibile:

- stabilire rapporti con organismi mutualistici e/o enti del Terzo settore a livello locale, regionale, nazionale o internazionale;
- aderire e partecipare a consultazioni, consorzi, cooperative, imprese sociali, società ed enti pubblici e privati, ed in genere a tutte le iniziative operanti nel settore mutualistico e sanitario, purché in coerenza con quanto previsto dalla legge 3818/1886 e successive modificazioni e integrazioni e dal d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni;
- organizzare occasionali raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione ai sensi degli articoli 7 e 79 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni;

- promuovere, istituire e gestire fondi sanitari integrativi e aziendali nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia;
- aderire e partecipare anche economicamente ad organismi che svolgono attività assistenziale, sociale, culturale o che si propongono comunque scopi ed attività affini a quelli esercitati dalla SOMS stessa;
- partecipare ad organismi consortili ed affidare ad essi, con decisione dell'Assemblea dei Soci, l'esplicazione di determinati servizi;
- effettuare tutte le operazioni, anche di natura immobiliare, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali di cui all'oggetto sociale.

I rapporti mutualistici con i Soci ed i loro familiari, nonché con le altre società di mutuo soccorso o fondi sanitari integrativi ai sensi dell'art. 3 della legge 3818/1886 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito enti mutualistici), sono disciplinati da apposito Regolamento, da approvare in sede assembleare, attraverso il quale sono stabiliti i limiti e le modalità di erogazione delle prestazioni da parte della SOMS, così come il versamento dei relativi contributi

Art. 5 — REGOLAMENTI INTERNI

Le regole ed i criteri per lo svolgimento dell'attività mutualistica sono più dettagliatamente disciplinati nei Regolamenti interni.

Il Consiglio di amministrazione redige i Regolamenti interni e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci nel rispetto delle norme di legge e del presente Statuto.

Art. 6 — SOCI

Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere Soci tutte le persone fisiche che ne facciano richiesta e siano cittadini della Repubblica Italiana o cittadini stranieri residenti in Italia, nonché persone giuridiche ed enti mutualistici secondo quanto previsto dalle leggi vigenti. I Soci si impegnano alle contribuzioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza dei Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali.

I soci si distinguono in soci in:

- Soci ordinari;
- Soci onorari;
- Soci sostenitori.

Art 7 — SOCI ORDINARI

Sono Soci ordinari della SOMS coloro – persone fisiche o giuridiche - che intendono partecipare allo scambio mutualistico singolarmente o in forma collettiva in conformità e nei limiti di quanto previsto dalla Legge 3818/1886 e successive modificazioni ed integrazioni. Le persone giuridiche che possono divenire Soci ordinari sono altre società di mutuo soccorso e i fondi sanitari.

L'ammissione a Socio è condizionata al versamento delle quote sociali previste dai regolamenti e deliberate dal Consiglio di amministrazione. Coloro che desiderano diventare Soci ordinari della Società devono presentare domanda al Consiglio di amministrazione specificando,

- cognome e nome,

- luogo e data di nascita,
- domicilio,
- codice fiscale,
- ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di amministrazione;

se persone giuridiche di cui al precedente comma:

- ragione sociale, sede legale, codice fiscale, eventuale iscrizione alla Camera di Commercio e soggetto delegato a rappresentarlo presso gli organi della Società;
- ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di amministrazione.

Il socio ordinario ha diritto in assemblea Ordinaria e Straordinaria ad un solo voto

Le prestazioni mutualistiche possono essere sospese nei casi di morosità e secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Regolamento.

Art 8 — SOCI ONORARI

Per particolari meriti nel raggiungimento delle finalità sociali, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea potrà nominare Soci onorari. Trattasi di qualifica puramente onorifica. I Soci onorari potranno assistere alle assemblee pur essendo privi del diritto di voto, salvo che siano anche Soci ordinari.

Art 9 — SOCI SOSTENITORI

Sono Soci sostenitori della SOMS coloro, persone fisiche e giuridiche, nonché enti pubblici e privati, a prescindere dall'eventuale rapporto di Socio ordinario, che intendano sostenere l'attività della SOMS attraverso contributi di varia natura.

Essi non fruiscono delle attività sociali in relazione al contributo di cui al precedente comma. I Soci sostenitori possono presenziare all'Assemblea senza diritto di voto e, in considerazione dei contributi offerti, possono proporre, tra i Soci, uno o più membri del Consiglio di amministrazione, in misura comunque non superiore ad un terzo del totale degli amministratori, secondo criteri e modalità stabilite in sede di Regolamento.

Art. 10 — OBBLIGHI DEI SOCI

I Soci devono rispettare il presente Statuto ed ogni altro Regolamento interno a disposizione della SOMS finalizzato al corretto svolgimento delle attività sociali e alla tutela degli interessi di tutti i Soci.

Inoltre i Soci devono osservare le deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione. I Soci devono versare la quota di iscrizione, i contributi sociali e tutte le contribuzioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali così come deliberati dagli organi sociali secondo i criteri previsti dal Regolamento o, in mancanza, dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 — SCIoglimento del vincolo di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte e determina la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici in corso fra il socio e la Società, escluso ogni diritto al rimborso dei contributi versati. È altresì vietata la cessione della partecipazione sociale.

Art. 12 — RECESSO DA SOCIO

Il socio ordinario o sostenitore può recedere dalla SOMS dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o con ogni altro mezzo idoneo a comprovarne il ricevimento, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e ha efficacia immediata, qualora abbia perduto i requisiti di ammissione o non sia più intenzionato allo svolgimento del rapporto mutualistico.

Art. 13 — ESCLUSIONE DEL SOCIO

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci ordinari o sostenitori per i quali siano venute meno le condizioni di ammissione.

L'esclusione è pronunciata:

- a) verso il socio che non osservi lo Statuto sociale ed il regolamento interno con gravi inadempimenti e che violi con gravi inadempienze le obbligazioni che gli derivano dallo Statuto, dal Regolamento applicativo e dalle deliberazioni regolarmente prese dalla Assemblea dei soci e dagli altri organismi sociali preposti;
- b) morosità del Socio nel pagamento delle quote di adesione, contributi, etc.;
- c) verso il socio che sia condannato per gravi reati contro la persona, il patrimonio e la morale, che abbia simulato ad arte il verificarsi delle condizioni per ottenere delle prestazioni o che abbia commesso atti gravemente dannosi per la SOMS;
- d) verso il socio che ponga in essere atti e/o comportamenti anche solo indirettamente contrari allo scopo e alla missione mutualistica della Società, nonché arrechi, per fatto ad esso imputabile, danni gravi alla Società, anche ledendone, in qualsiasi modo, verso soggetti terzi l'immagine pubblica.

La delibera di esclusione è comunicata al socio per raccomandata con avviso di ricevimento. La delibera di esclusione potrà essere assunta solo dopo 30 (trenta) giorni dal ricevimento/ritiro da parte del Socio della lettera raccomandata di esclusione. L'esclusione ha effetto dalla data di annotazione della relativa delibera nel libro dei Soci.

I Soci esclusi sono tenuti al pagamento del contributo di adesione e degli eventuali danni, secondo le prescrizioni del Regolamento interno.

Art. 14 — QUOTA DI ADESIONE

La quota di adesione viene determinata dal Consiglio di amministrazione secondo i criteri previsti dai Regolamenti interni. Entro il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno, il Consiglio di amministrazione può modificare la misura della quota di adesione da applicarsi dal primo gennaio dell'esercizio successivo.

Art. 15 — ORGANI SOCIALI

Gli Organi della SOMS sono:

- a) l'Assemblea dei Soci,
- b) il Consiglio di amministrazione,
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo, se ricorrono i presupposti di legge.

Art. 16 — ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea si riunisce presso la sede sociale o anche altrove purché in Italia.

Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie. L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in sua assenza, da persona designata dall'Assemblea.

Il Presidente nomina un Segretario se non presente quello già individuato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare soltanto da un altro Socio avente diritto di voto e munito di delega scritta. Ciascun Socio può ricevere non più di tre deleghe.

Agli enti mutualistici Soci ordinari persone giuridiche di cui all'art. 4, ultimo comma e art. 7 del presente Statuto possono essere attribuiti più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare del numero dei loro membri beneficiari delle prestazioni della SOMS.

Spetta all'Assemblea ordinaria dei Soci:

- a) approvare il bilancio di esercizio ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) approvare il bilancio sociale, se ricorrono i presupposti di legge di cui all'articolo 14 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni;
- c) eleggere il Consiglio di amministrazione;
- d) approvare e modificare i Regolamenti interni;
- e) nominare e revocare l'Organo di controllo, se ricorrono i presupposti di legge di cui all'articolo 30 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni;
- f) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- g) deliberare su altre proposte presentate dal Consiglio di amministrazione e sulle proposte dei Soci comunicate al Consiglio almeno 60 giorni prima dell'Assemblea;
- h) trattare tutti gli argomenti attinenti alla gestione sociale ad essa affidati dalla legge, dallo Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di amministrazione.

Spetta all'Assemblea straordinaria dei Soci:

- 1) modificare lo Statuto;
- 2) procedere allo scioglimento della SOMS nominando i liquidatori;
- 3) deliberare su ogni argomento competente allo scioglimento di natura anche patrimoniale.

Art. 17 — CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI

Le Assemblee ordinarie devono essere convocate dal Consiglio di amministrazione almeno una volta l'anno, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, o quando particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi, nonché ogni qualvolta sarà utile e opportuno. Il Consiglio di Amministrazione convoca le Assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da affiggersi nei locali della SOMS almeno quindici giorni prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione dovrà essere altresì affisso nelle eventuali sedi secondarie nei termini prefissati. L'avviso deve essere inviato per comunica-

zione e-mail o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun Socio avente diritto di voto, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza, anche tramite la pubblicazione sul sito internet della Società e possibilmente su un quotidiano locale.

In caso di Assemblea straordinaria le convocazioni avvengono nello stesso modo che per le assemblee ordinarie, in caso di convocazione per scioglimento della SOMS, la convocazione deve avvenire solo per lettera raccomandata.

Art. 18 – QUORUM COSTITUTIVO E DELIBERATIVO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Hanno diritto di voto nell'Assemblea coloro che sono iscritti nel libro dei Soci da almeno due mesi, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla SOMS e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione. I Soci sostenitori possono presenziare all'Assemblea, senza diritto di intervento e di voto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti Soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i Soci con diritto di voto; in seconda convocazione, l'Assemblea delibera sugli argomenti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti Soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i Soci con diritto di voto; in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie deliberano a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza, dal Presidente eletto dall'Assemblea che nomina un segretario e, se necessario, due o più scrutatori. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto processo verbale da firmarsi dal Presidente e dal Segretario.

Art. 19 — CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione, composto di un numero di membri, tutti scelti tra i soci ordinari, non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette).

I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica per 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili al massimo per 3 (tre) mandati consecutivi; essi sono dispensati dal presentare cauzione.

Art. 20 — CARICHE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione, elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente.

Il Consiglio può delegare parte delle sue attribuzioni a uno o più Consiglieri conferendo loro, congiuntamente o disgiuntamente, i relativi poteri nei limiti di legge.

Può nominare anche un Segretario che può essere un Socio non consigliere.

Art. 21 — CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente o almeno la metà dei consiglieri lo ritenga necessario, nonché su richiesta dell'Organo di controllo, ove istituito.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o da altro Consigliere, in caso di sua inerzia, mediante lettera che dovrà pervenire, per posta oppure anche con mezzi telematici, ai Consiglieri almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'ora fissata per l'adunanza.

In mancanza delle formalità di convocazione l'adunanza è valida con la presenza di tutti i consiglieri.

Le sedute sono valide quando interviene la maggioranza dei componenti in carica.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e le votazioni sono palesi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 22 — COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri sia di carattere ordinario che straordinario per la gestione della SOMS, ad eccezione di quelli che per legge o per Statuto sono riservati all'Assemblea dei Soci. In particolare al Consiglio di amministrazione spetta di:

- a) convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- c) redigere il bilancio di esercizio ed eventualmente il bilancio sociale, fissando corrispondentemente l'ammontare dei contributi sociali e le eventuali integrazioni;
- d) documentare le iniziative effettuate in rispetto all'art 4 del presente statuto;
- e) documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 4 del presente Statuto nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;
- f) compilare i Regolamenti e definire le prestazioni socio sanitarie ed economiche;
- g) stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere, assumere tutte le obbligazioni inerenti all'attività ed alla gestione sociale;
- h) deliberare l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei Soci.

Art. 23 — IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale della SOMS, nonché la firma sociale, sta in giudizio per essa e provvede alla convocazione del Consiglio di amministrazione, di cui presiede le adunanze.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni, o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsivoglia titolo, rilasciandone liberatorie quietanze, aprire conti bancari e/o postali e stipulare mutui.

Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la SOMS davanti qualsivoglia autorità giudiziaria ed amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione. In caso di impedimento, il Presidente è sostituito in tutte le sue funzioni dal Vice Presidente.

Art. 24 — ORGANO DI CONTROLLO

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 30 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, la SOMS procede alla nomina dell'Organo di controllo anche monocratico. L'Organo di controllo, rinnovabile, dura in carica tre anni e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto relativo al terzo esercizio della carica.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 del Codice civile.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia, l'Assemblea dei Soci procederà alla nomina di un nuovo Organo di controllo.

L'Organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla SOMS e sul suo concreto funzionamento.

Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, l'Organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice civile e della legislazione speciale in materia. Qualora la SOMS abbia istituito un patrimonio destinato di cui all'articolo 10 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, l'Organo di controllo è mantenuto distinto dal soggetto che esercita la revisione legale dei conti.

L'Organo di controllo relaziona, in occasione dell'approvazione del rendiconto, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, sul carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 4 del presente Statuto, sulla destinazione del patrimonio e l'assenza dello scopo di lucro.

L'Organo di controllo deve assistere alle adunanze delle Assemblee dei Soci e alle adunanze del Consiglio di amministrazione. Delle riunioni dell'Organo di controllo deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dello stesso.

Art. 25 — ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio, corredato della relazione del Consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione sociale e della relazione dell'Organo di controllo, ove esistente, deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

Art. 26 — LASCITI E DONAZIONI

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 3818/1886 e successive modificazioni i lasciti o le donazioni che la Società avesse conseguito o conseguisse per un fine determinato saranno tenuti distinti dal patrimonio sociale, e le rendite deri-

vanti da essi dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, la SOMS può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva

Art. 27 — PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della SOMS è costituito da beni mobili ed immobili quali risultano dal rendiconto approvato dai Soci in Assemblea ordinaria, nonché dalle riserve costituite a garanzia delle prestazioni e dal fondo patrimoniale, cui affluiranno anche i contributi sociali non utilizzati a copertura delle prestazioni dovute ai Soci. Le risorse sociali dovranno essere ripartite secondo le deliberazioni del Consiglio di amministrazione. I Soci non potranno, per nessun motivo, addivenire alla ripartizione del patrimonio sociale, nemmeno all'atto dello scioglimento della SOMS.

In caso di scioglimento della SOMS, deliberato dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti in seconda convocazione, l'Assemblea medesima dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori stabilendone i poteri e l'intero patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad altre società di mutuo soccorso o ai fondi mutualistici di cui alla legge 59/92 ai sensi della Legge 3818/1886 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 28 — DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni della legge 3818/1886 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le disposizioni in materia di enti del Terzo settore di cui al d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni in quanto compatibili con la disciplina delle società di mutuo soccorso e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme di riferimento della legislazione cooperativa e del Codice civile.

F.TO: MASSIMO GALLESÌ

F.TO: ROBERTO BALDASSARRI NOTAIO

REGOLAMENTO INTERNO

Montepescali il 23 ottobre 2023

Il regolamento è redatto ai sensi dell'art. 5 dello Statuto della Società Operaia di Mutuo Soccorso tra gli operai di Montepescali ETS con sede in Via Matteo di Giovanni 26 a Grosseto frazione Montepescali.

Art 1 — PRESTAZIONI

Le prestazioni della Società operaia, nei limiti delle disponibilità economiche della Società, consisteranno in assistenze integrative complementari o sostitutive dell'assistenza pubblica e precisamente :

- a) assistenza sociale e trasporti.
- b) indennità economiche ai soci in condizioni di disagio economico vedi lettera d) art 4 dello statuto ;
- c) collette alimentari;
- d) promozione di raccolte pubbliche di aiuti o di denaro per eventi straordinari;
- e) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, tutte le iniziative atte ad elevare il benessere sociale, culturale e fisico dei soci e dei loro familiari;
- f) svolgere anche altre attività secondarie e strumentali nei limiti e con le modalità previste dal d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni e i relativi decreti attuativi e comunque ai sensi della normativa vigente.

I trasporti saranno completamente gratuiti per visite, prelievi, ospedalizzazione ecc (la presenza di richiesta medica pur non obbligatoria sarebbe utile). Per altre esigenze il trasporto con autovettura della Società, o autovetture dei volontari dovrà essere richiesta al Consiglio di Amministrazione almeno 7 giorni prima. Il servizio, se fattibile, sarà considerato a rimborso spese con rilascio ricevuta di erogazione liberale a favore della Società Operaia di Mutuo Soccorso.

Il Consiglio d'Amministrazione delibera le caratteristiche delle varie prestazioni, le norme di erogazione e i limiti economici delle stesse.

Art 2 — QUOTE DI ADESIONE

Come stabilito dallo statuto il Consiglio di Amministrazione decide annualmente, ed entro il mese di Dicembre, l'importo delle quote di adesione per l'anno successivo. Le quote di adesione annuali devono essere versate, in via anticipata, entro i primi 90 giorni dell'anno. Il Socio che non provveda al pagamento entro il periodo indicato non avrà diritto al voto in assemblea né a farsi rappresentare in assemblea.

Il socio che non versa la quota di adesione non avrà diritto alle prestazioni

stabilite all'art 4 dello statuto salvo diversa delibera del Consiglio di Amministrazione. La morosità causa la decadenza automatica da socio al 31 dicembre dell'anno del mancato pagamento.

ART 3 — DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative della Società, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni. I verbali sia dell'assemblea sia del consiglio di amministrazione verranno anche pubblicati nella bacheca e sul sito Internet Istituzionale entro 30 giorni.

I Soci, come prevedono i regolamenti della Società di Persone, possono chiedere informazioni sull'andamento e sulle problematiche della Società ai consiglieri. Questi ultimi potranno riferire esclusivamente su quanto viene deliberato e trascritto sui verbali del consiglio di amministrazione. Delibere per l'esclusione di un socio, come prevede l'art. 13 dello statuto, e atti legali nei confronti dei singoli soci o altri cittadini, verranno trattati esclusivamente in assemblea ed è fatto divieto ai consiglieri di parlarne con i soci.

La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile né trasmissibile.

ART 4 —VOLONTARI

Sono volontari gli associati che aderiscono alla Società prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, diretti o indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalla Società. Non sono ammessi rimborsi forfettari.

Il consiglio di Amministrazione decide la tipologia di spese e attività di volontariato per le quali è ammesso un rimborso con autocertificazione. Questi rimborsi non possono superare l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 e dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000,

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

ART. 5 — LAVORATORI

La Società può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non vo-

lontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 dello statuto e dal perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

ART 6 — ELEZIONI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le votazioni devono avvenire alla presenza di almeno tre scrutatori soci non inseriti nell'elenco dei soci candidati. Gli scrutatori dovranno produrre il verbale con i dettagli dello svolgimento delle elezioni e con il risultato delle schede scrutinate.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I Soci eletti si riuniscono entro 5 giorni dalle elezioni per determinare le cariche sociali come stabilito da **Art 20, Art 21 e Art 22** dello statuto. In questa prima seduta si redige un verbale di insediamento con l'indicazione dei Soci eletti che faranno parte del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Entro 30 giorni dalle elezioni il Presidente Uscente dovrà provvedere all'aggiornamento del nuovo consiglio di Amministrazione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, inserendo il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e/o il domicilio dei nuovi consiglieri, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio di Amministrazione provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti (variazione al RUNTS entro 30 gg da parte del legale rappresentante). Se la graduatoria fosse esaurita, ovvero inesistente e viene a mancare la maggioranza del Consiglio d'Amministrazione (stabilito con la prima seduta del consiglio per elezioni delle cariche) lo stesso Consiglio di amministrazione indice le elezioni con le regole stabilite in questo articolo.

La convocazione per l'elezione delle cariche sociali dovrà essere obbligatoriamente fatta almeno 30 giorni prima dal termine del mandato del Consiglio di Amministrazione.

In caso di dimissioni della maggioranza dei consiglieri o di perdita dei requisiti minimi dei consiglieri come stabilito da statuto, la richiesta di elezioni da parte del Consiglio di Amministrazione non potrà superare i 30 giorni di calendario dalle dimissioni.

ART 6.1 -CONSIGLIERI PER CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In riferimento a quanto stabilito dall'articolo 19 dello Statuto il numero di consiglieri che entreranno a far parte del Consiglio di Amministrazione sarà stabilito dalla graduatoria dei voti ma non si potrà superare comunque la soglia dei 7 Consiglieri.

ART 7 —IL PRESIDENTE

Oltre a quanto stabilito dall'articolo 23 dello statuto Il Presidente rimane in carica quanto il Consiglio di Amministrazione.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio di Amministrazione. Qualora il Consiglio, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Presidente potrà essere sfiduciato e quindi obbligato a dare le dimissioni, sia su richiesta scritta da parte del Consiglio di Amministrazione e con firma della maggioranza dei Consiglieri, sia con la sottoscrizione della metà dei soci regolarmente iscritti al libro soci e in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Il presidente se rimane nel Consiglio può partecipare alla nomina del nuovo Presidente.

ART 8 IL TESORIERE ELETTO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio D'Amministrazione.

ART 9 IL SEGRETARIO ELETTO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio di Amministrazione e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci e il registro Volontari.

ART 10 LIBRI SOCIALI

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e di eventuali altri organi sociali;

libro contabile e di bilancio secondo quanto stabilito dalla legge;

- e) rendiconto di cassa formato ministeriale per ETS ;
- f) raccolta modulistica e verbali di destinazione in riferimento al 5x1000

- g) raccolta in ordine cronologico ricevute rilasciate per erogazioni liberali e donazioni come stabilito dalla normativa per il Registro del Terzo Settore.

Al rinnovo delle cariche sociali è fatto obbligo al Presidente uscente di consegnare tutta la documentazione sviluppata e riguardante l'associazione nel triennio del suo mandato entro 5 giorni dalla nomina del Presidente del nuovo Consiglio di Amministrazione. Il Passaggio dovrà essere eseguito con regolare verbale di passaggio di consegne e controfirmato dai 2 presidenti . Il verbale non dovrà essere prodotto in caso venga rieletto stesso Presidente.

ART 11 – SUPPORTO ALLA COMUNITA’

Vengono istituiti all'interno della Società Operaia i gruppi “ Circolo Culturale “ e “ Attività Giovani” che svilupperanno le attività di loro competenza, già previste dallo statuto, secondo progetti che verranno sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 12 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto in questo regolamento interno, si applicano le disposizioni della legge 3818/1886 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le disposizioni in materia di enti del Terzo settore di cui al d.lgs 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni in quanto compatibili con la disciplina delle società di mutuo soccorso e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme di riferimento della legislazione cooperativa e del Codice civile.

F.TO: MASSIMO GALLESÌ

F.TO: ROBERTO BALDASSARRI NOTAIO